

Roma, 11/7/22

Egr. Dott.  
Roberto Reali  
Presidente del  
Tribunale di Roma  
\_\_\_\_\_ Roma

e Gent. Dott.  
Caterina Stranieri  
Dirigente Amministrativo del  
Tribunale di Roma  
\_\_\_\_\_ Roma

Egregio Presidente Dottor Roberto Reali, gentilissima Dottoressa Caterina Stranieri,

facciamo riferimento alla prassi seguita dalla cancelleria del Tribunale competente per la tenuta dei carteggi depositati dall'Ufficio NEP all'esito di processi esecutivi di rilascio di cui agli artt. 605 e seguenti del c.p.c.

Anche dopo l'ultimazione delle procedure, è consueto che i difensori abbiano esigenza di rientrare in possesso degli atti di esecuzione ed anche di ottenere il rilascio di copie.

È stato però constatato che, proprio nel caso di processi esecutivi di rilascio, la cancelleria richiama che venga preventivamente assolto il pagamento del contributo unificato atti giudiziari (nella misura di € 139,00) e del bollo (€ 27,00), come se si fosse in presenza di una vera e propria iscrizione a ruolo.

Tutto ciò non pare legittimo in quanto non esiste una norma presciva codesta esazione.

È ben vero che, rispetto al passato, la normativa processuale ha visto modificarsi talune antecedenti e consolidate procedure a seguito della entrata in vigore di nuove disposizioni (art. 37 del D.L. 98/2011 convertito nella L. 111/2011 ed art. 28 L. 183/2011).

Tuttavia, ai fini dell'esazione del contributo unificato e del bollo, questo incide solo sui processi esecutivi di pignoramento e non sui processi esecutivi di rilascio di cui agli artt. 605 e seguenti del c.p.c.

Sul punto ha fatto chiarezza il Ministero che (con circolare 11 maggio 2012 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile) ha dettato specifiche istruzioni circa la esazione del contributo unificato nel processo esecutivo per consegna o rilascio.

Ricostruendo la fattispecie (circolare Prot. N. 6/1517/035/2011/CA del 19/9/11 del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione), si era già acclarato che "il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per **l'avvio e l'espletamento di un procedimento giurisdizionale che implica l'attività del giudice e del cancelliere**, di conseguenza, il controllo dell'avvenuto pagamento dello stesso rientra tra le competenze della cancelleria ai sensi dell'art. 247 del D.P.R. 115/2002".

Nulla di tutto ciò avviene in conseguenza dell'esito dei processi esecutivi per consegna o rilascio di cui agli artt. 605 e seguenti del c.p.c.

Tanto ciò è vero che, per le ipotesi di processo esecutivo per consegna o rilascio, la predetta circolare ammette che manchi totalmente "una espressa previsione normativa che **indichi la parte tenuta al pagamento** del contributo unificato nelle procedure esecutive di consegna e rilascio".

Non è dunque legittimo che tale esazione sia praticata in danno di chi intenda ritirare i propri titoli o documenti oppure chi voglia estrarre copie.

Tanto ciò è vero che la predetta circolare conclude suggerendo la soluzione cui conformarsi: "la cancelleria potrà richiedere il **pagamento volontario** del contributo nei confronti di chi ha dato inizio alla procedura per consegna o rilascio. Qualora l'ufficio giudiziario non ottenga il **pagamento volontario** del contributo unificato si procederà al recupero secondo la procedura ordinaria prevista dal Testo Unico sulle Spese di Giustizia".

Ciò premesso, a tutela degli interessi della utenza forense ed anche per trasparenza di condotta, si richiede che -nelle ipotesi di processo esecutivo di cui agli artt. 605 e seguenti del c.p.c.- la cancelleria:

1. **debba** esplicitare ai difensori richiedenti che, sino a diversa precisazione normativa di obbligo di pagamento, il contributo unificato ed il bollo sono da pagarsi su base **volontaria** e non possa aver luogo la richiesta impositiva del pagamento;
2. **non debba** subordinare la restituzione di atti ed il rilascio di copie al pagamento di contributo unificato.

Chiediamo, dunque, un immediato intervento nel senso sopra indicato ed anche, ove possibile, l'occasione di un confronto sul tema.

Nell'attesa, porgiamo a Voi i nostri migliori saluti e formuliamo i più sentiti auguri di buon lavoro.

Il Segretario  
Avv. Angelo Cugini

Il Vicepresidente  
Avv. Alessandro Graziani

Il Presidente  
Avv. Francesco Storace